



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**

Roma, 20 Dicembre 2004

Protocollo: 3910

Rif.:

Allegati: 1

Agli U.T.F.

**SEDI**

Agli Uffici delle Dogane

**SEDI**

e, per conoscenza:

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

**SEDI**

**OGGETTO:** Modalità di pagamento degli aiuti e per l'acquisto dell'alcool comunitario proveniente dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Reg. CE n.1623/00 – art. 27 – Campagna 2004/2005.

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.G.E.A., con la circolare n.34 dell'11 ottobre 2004, di cui si allega un estratto in copia, ha stabilito, a seguito di apposita convenzione stipulata con questa Agenzia, che le liquidazioni dell'aiuto comunitario per i prodotti derivanti dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione di cui all'articolo 27 del Regolamento n.1493/99/CE, sono effettuate sulla base del certificato rilasciato dagli U.T.F. o dagli Uffici delle Dogane, competenti per territorio, redatto in conformità al modello allegato, comprensivo della copia del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C – modello 41, regolarmente vistato dagli stessi Uffici.

Pertanto codesti Uffici avranno cura di procedere, su richiesta degli impianti di distillazione operanti nel proprio territorio, al rilascio della predetta certificazione per l'alcole ottenuto dalla distillazione dei vini, accertando i quantitativi di prodotto alcolico (alcole grigio/alcole neutro/acquavite o alcole teste e code) distillati ed

accertati con la relativa gradazione alcolica. Per il rilascio del documento predetto, dovrà essere altresì verificato che i certificati di analisi emessi dai Laboratori Chimici delle Dogane attestino la corrispondenza fra l'alcole prodotto e i requisiti previsti dalla normativa comunitaria.

La predetta documentazione dovrà essere inviata dagli stessi Uffici direttamente all'A.G.E.A. – U.O.65 – Ammassi Pubblici e Privati ed Alcool – Servizio Distillazioni – via Torino 45 – 00184 Roma.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis



## ART. 27 - DISTILLAZIONE OBBLIGATORIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE (FECCIA E VINACCIA)

L'art. 27 del Reg. (CE) n° 1493/99 del 17/05/99 disciplina la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

Le relative modalità di applicazione, sono emanate con il Reg. (CE) n. 1623/2000 e successive modifiche.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto del 14/09/01 modificato dal decreto 1/08/03, e con Circolare n. 5 del 26/10/00 ha provveduto ad esplicitare le norme comunitarie e nazionali per assolvere a tali obblighi, confermate successivamente con nota MIPAF n. F/2080 del 15/09/03.

Secondo quanto stabilito dagli artt. 47, 48 e 69 del Reg. (CE) n. 1623/2000 modificato da ultimo dal Reg. (CE) n. 625 del 02/04/03 i prezzi e gli aiuti relativi agli interventi in causa, **per grado e per ettolitro**, sono i seguenti:

	EURO
Prezzo minimo d'acquisto da corrispondere al produttore	0,995
Aiuti comunitari per la distillazione di:	
✓ alcole neutro: di vinacce	0,845
di vino e di fecce	0,4106
✓ acquavite di vinaccia, distillato e alcool greggio di vinaccia	0,3985
✓ greggio di vinaccia con prova di utilizzo diverso dall'acquavite di vinaccia	0,7124
✓ acquavite di vino e alcole greggio di vino e fecce	0,2777
✓ vino alcolizzato	0,2657

### 1. PRESENTAZIONE DOMANDA AIUTO COMUNITARIO

Per la presentazione della domanda di aiuto comunitario o dell'offerta di vendita, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del distillatore e snellire la procedura, sono previste due modalità, in alternativa :

- Presentazione domanda telematica tramite portale SIAN
- Presentazione domanda tramite modello cartaceo

#### 1.1. PRESENTAZIONE TELEMATICA

A partire dalla campagna 2004/2005 la domanda di aiuto comunitario per la distillazione obbligatoria in argomento potrà essere presentata, entro e non oltre il 30 novembre 2005, anziché

ente di diritto pubblico non economico  
C.F. 97181460581 - P.I. 06234661004

*BB*



su modello cartaceo, in via telematica utilizzando un apposito servizio web pubblicato sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Tale servizio sarà reso disponibile a tutti i soggetti autorizzati ed inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei 'distillatori riconosciuti' attraverso una autorizzazione all'accesso al portale rilasciata dall'Agea. Pertanto la distilleria interessata dovrà presentare specifica richiesta ad Agea - Servizio Tecnico - indicando uno o più nominativi (persona fisica) da loro preposti per la compilazione della domanda di aiuto e relativi allegati nell'ambito del portale SIAN.

Per poter usufruire di tale servizio è necessario, inoltre, che il titolare o il rappresentante legale della distilleria siano dotati di un dispositivo di firma digitale rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal C.N.I.P.A. (ad es. InfoCamere, Poste Italiane ecc..) per la conferma e sottoscrizione della domanda di aiuto o offerta di vendita.

La fase di compilazione della domanda di aiuto prevede:

- La verifica dei dati relativi al richiedente presenti nella base informativa corrispondenti a quelli riportati nell'albo di autorizzazione;
- L'indicazione, nel caso di compilazione della prima domanda, dei dati del rappresentante legale della distilleria;
- L'inserimento delle informazioni specifiche richieste per la concessione dell'aiuto (modalità di pagamento prescelta, dati relativi alla materia prima lavorata e all'alcole, identificativi del deposito in caso di offerta di vendita);
- L'inserimento dei dati relativi alle fatture e alle consegne effettuate da ciascun produttore conferente i sottoprodotti.

Le modalità per l'inserimento di tali dati sono due: direttamente on-line attraverso le funzionalità predisposte ovvero attraverso il trasferimento telematico di un archivio realizzato secondo uno specifico tracciato record (riportato in allegato 4).

La domanda debitamente compilata verrà sottoposta a procedure informatiche di controllo, il cui esito può essere verificato visualizzando le eventuali anomalie presenti.

Se le informazioni inserite nel modello di domanda telematica non devono essere variate si procede alla loro conferma e alla definitiva emissione della domanda, attraverso la firma con il dispositivo della firma digitale, che comporterà l'attribuzione dell'identificativo univoco (codice a barre) e del protocollo AGEA all'atto amministrativo. Da questo momento la domanda con i relativi allegati non è più modificabile (salvo la presentazione di una apposita domanda di rettifica che potrà essere inoltrata attraverso le modalità di presentazione telematica o ordinaria) ed è di fatto inoltrata ad AGEA avviando il relativo procedimento amministrativo.

L'utilizzo della modalità di presentazione telematica consentirà alla distilleria di seguire in linea (non appena le funzioni saranno rese disponibili) l'iter della domanda presentata (in fase di istruttoria, in liquidazione, liquidata) e lo stato della eventuale polizza fideiussoria allegata, nonché verificare l'esito dei controlli effettuati dall'Amministrazione visualizzando le eventuali anomalie presenti per la domanda.



## 1.2. PRESENTAZIONE SU MODELLO CARTACEO

In questo caso il distillatore, per la presentazione della domanda di aiuto comunitario, utilizzerà il modello predisposto dall'AGEA per la campagna in oggetto e reperibile presso l'AGEA – Servizio Utenza – Via Torino 45 – Roma.

Le domande di aiuto, da redigere sul modello sopra indicato, dovranno essere presentate all'AGEA – U.O. 65 – Ammassi Pubblici e Privati e Alcool – Servizio Distillazioni - Via Torino 45 – 00184 Roma, entro e non oltre il **30 novembre 2005**, dai distillatori inseriti nell'apposito elenco ministeriale dei “distillatori riconosciuti”, corredate dalla documentazione in duplice copia indicata nel successivo punto 1.3.

## 1.3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO.

In entrambe le modalità di presentazione (telematica o cartacea) della domanda di aiuto la richiesta di aiuto deve corredata dalla seguente documentazione :

### 1.3.1. prova di pagamento del prezzo minimo di acquisto

#### procedura semplificata

Tale procedura è prevista dall'art. 60 del Reg. (CE) 1623/00, e dal Decreto del Ministero per le Politiche Agricole del 4 agosto 1997 (G.U. n. 198 del 26.8.1997); le sue modalità sono state approvate dalla Commissione U.E. con la nota AGR27219 del 25.10.2000. Essa, oltre ai dati relativi alle fatture e alle consegne dei produttori, già inseriti in domanda telematica, si articola come segue:

- il distillatore interessato presenta una garanzia pari al 120% dell'importo dell'aiuto richiesto (conforme al modello allegato 2 o 2b; n.b.: è indifferente l'uso dell'uno o dell'altro modello);
- i produttori non comunicano all'AGEA, entro due mesi dalla scadenza del termine di pagamento e mediante lettera raccomandata A.R., di non avere ricevuto il prezzo minimo di acquisto da parte del distillatore per i quantitativi di sottoprodotti consegnati in distilleria. In tal caso l'AGEA provvede allo svincolo della cauzione.

In caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovrà inoltre essere inviata la seguente documentazione :

- un prospetto, su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche comunicate in allegato 5, riepilogativo delle fatture e delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti

#### procedura ordinaria

Il distillatore, in tal caso, dovrà presentare la seguente documentazione:

ente di diritto pubblico n. 111/1997  
C.F. 97181460581 - P.I. 06234661004



- *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* del titolare o rappresentante legale del produttore, *provvista*, per importi superiori a € 516.45, di *autenticazione della sottoscrizione* (art. 21 DPR 445/2000), conforme al modello di cui all'**allegato 3**;
- oppure;
- *documentazione bancaria* in originale, attestante l'avvenuto bonifico a favore del titolare o rappresentante legale della Ditta per la cessione di q.li/hl di vinaccia/feccia, di cui alla fattura n° del ;
- oppure;
- *fotocopia assegno circolare non trasferibile* a favore del titolare o legale rappresentante, specificatamente per il pagamento della fattura n° del

In caso di presentazione della domanda su modello cartaceo dovrà inoltre essere inviata la seguente documentazione :

- *un prospetto*, su supporto magnetico secondo le specifiche tecniche comunicate in **allegato 5**, riepilogativo delle fatture e delle singole consegne effettuate da ciascun produttore, nel quale sono indicati il quantitativo ed il titolo alcolometrico dei prodotti
- 1.3.2. **verbale ICRF** per eventuali quantitativi di vino consegnati dal produttore ai sensi dell'art. 58, del Reg. (CE) 1623/00, a completamento dell'obbligo della precedente campagna;
- 1.3.3. **dichiarazione sostitutiva** resa dal legale rappresentante o dal soggetto legalmente abilitato attestante l'**iscrizione nel Registro delle Imprese**, in alternativa potrà essere presentata certificazione dell'Ufficio Registro delle Imprese istituito presso le Camere di Commercio riportante lo stato di vigenza della società recante, inoltre, la dicitura di cui all'articolo 9 del D.P.R. 03/06/98 n. 252 (nulla osta antimafia);
- 1.3.4. **copia della richiesta di rilascio della certificazione antimafia** rivolta alla Prefettura ai sensi del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, per le domande di aiuto di importo superiore a € 154.937,06.

## 2. CERTIFICATO U.T.F.

La liquidazione dell'aiuto è, per entrambe le modalità di presentazione, effettuata, in ogni caso, sulla base del **certificato rilasciato dall'UTF** competente per territorio, redatto in conformità all'allegato modello B (**allegato 1**), comprensivo della copia del registro di carico e scarico delle relative materie prime, serie C - modello 41, regolarmente vistato dall'U.T.F., **trasmesso direttamente dall'Agenzia delle Dogane**, all'AGEA - U.O.65 - Ammassi Pubblici e Privati ed Alcool - Servizio Distillazioni - via Torino 45 - 00184 Roma



### 3. ADEMPIMENTI DEL DISTILLATORE.

#### 3.1. *Termini di pagamento*

Il distillatore deve pagare al produttore il prezzo minimo di acquisto entro tre mesi a decorrere dalla consegna in distilleria del quantitativo di materia prima.

Tuttavia, in caso di presentazione tardiva della fattura da parte del produttore, il distillatore ai sensi dell'art.47 paragrafo 2 lettera b) può corrispondere il prezzo d'acquisto o l'acconto entro e non oltre a un mese dalla presentazione della fattura.

In tal caso farà fede la data del timbro postale della nota di trasmissione della fattura del produttore al distillatore.

Si fa presente inoltre che il prezzo di acquisto può essere corrisposto, in accordo con il produttore, in due tempi:

- ✓ acconto di almeno 80% del prezzo d'acquisto entro tre mesi dalla consegna ovvero entro un mese dalla presentazione della fattura;
- ✓ saldo del restante 20% entro il 31 agosto della campagna successiva.

Appare opportuno richiamare l'attenzione che, ai sensi del medesimo art. 47 paragrafo 2, il termine di tre mesi decorre dal giorno d'introduzione di ogni singolo "quantitativo consegnato" in distilleria.

#### 3.2. *Trasporto*

Per quanto attiene la fatturazione dei sottoprodotti consegnati franco impianto del distillatore, l'eventuale costo del trasporto della merce deve essere regolarizzato tra le parti separatamente dalla fattura di vendita la quale deve riportare esclusivamente natura, quantità, colore (per vino e feccia), titolo alcolometrico volumico e prezzo della materia prima ceduta ovvero l'eventuale costo del trasporto deve essere evidenziato in una voce separata nella medesima fattura di vendita contenente inoltre natura, quantità, colore (per vino e feccia), titolo alcolometrico volumico e prezzo della materia prima ceduta.

L'aiuto non è versato nei casi in cui prezzo di vendita risulti inferiore al prezzo minimo d'acquisto fissato dall'art. 27 del Reg.CE n°1499/99 (€ 0,995 per % vol./hl.).

#### 3.3. *Termini di consegna e di distillazione*

Il termine della consegna dei sottoprodotti in distilleria è fissato dall'art.45 del citato Reg. 1623/00 al 15 luglio della campagna in corso, mentre il vino eventualmente consegnato in adempimento dell'obbligo può essere distillato soltanto a decorrere dal 1° gennaio della campagna in corso.

Il termine ultimo di distillazione per ogni campagna vitivinicola è fissato dall'art. 61 del Reg. 1623/00 entro e non oltre il 31 luglio della campagna.

#### 3.4. *Dichiarazione di lavorazione*



L'art. 65 paragrafo 8 del citato Regolamento n°1623/00, dispone l'obbligo del distillatore d' inviare ogni mese all'AGEA la distinta dei quantitativi distillati e dei prodotti ottenuti (modello di cui all'allegato 6) entro il 10 del mese successivo alla lavorazione in distilleria.

A tale scopo farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale di spedizione, da effettuare mediante raccomandata A.R. o, in caso di consegna a mano presso l'Agenzia, la data dell'Ufficio accettazione dell'AGEA.

### 3.5. Documentazione incompleta e/o irregolare

La domanda di aiuto presentata dal distillatore entro il termine ultimo del 30 novembre, deve essere esaustiva e completa di tutta la documentazione richiesta ai punti 1.1. o 1.2 (secondo la modalità di presentazione prescelta)

La mancanza di uno solo di tali documenti impedisce l'avvio della procedura di liquidazione dell'aiuto comunitario.

Tuttavia la mancanza o l'irregolarità di uno dei documenti sopra elencati può essere sanata entro 15gg. decorrenti dall'invio di specifica richiesta da parte dell'Agea.

Il termine di tre mesi, imposto dalla regolamentazione comunitaria per il pagamento dell'aiuto, decorre pertanto dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta ovvero dalla data del completamento di essa, ferme restando le sanzioni sancite dal Reg.n° 1623/00 per la tardiva presentazione della documentazione, appresso specificate.

## 4. CONTROLLI E SANZIONI

### 4.1. CONTROLLI

I controlli effettuati per le domande di aiuto alla distillazione obbligatoria tendono a verificare la completezza e la regolarità delle richieste effettuate per la corretta erogazione degli aiuti.

La prima verifica riguarda la titolarità del diritto di richiesta d'aiuto attraverso l'iscrizione del richiedente all'albo dei distillatori riconosciuti dal Ministero, con esclusione delle domande presentate da aziende che non risultassero presenti nel su citato albo o che il riconoscimento risultasse sospeso o revocato.

I controlli formali che vengono effettuati servono per verificare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di completezza e ricevibilità della domanda; in particolare :

- Verifica che la data di presentazione della domanda sia nei termini prescritti dalla regolamentazione;
- Verifica della presenza della firma del richiedente e corrispondenza al titolare o rappresentazione legale dell'azienda;
- Verifica della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale, se presente, e in particolare alla presenza e correttezza del codice fiscale;
- Verifica della corretta indicazione delle modalità di pagamento prescelta;





- Verifica della corretta indicazione della tipologia di prodotto per cui viene richiesto l'aiuto e della rispondenza alla gradazione minima prevista;
- Verifica, nel caso di offerta di vendita, della presenza dell'indicazione di almeno un depositario e dei relativi magazzini;
- Verifica della presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale;
- Verifica della presenza della Camera di Commercio.

Nel caso sia presente una polizza fideiussoria presentata dal distillatore a garanzia dell'avvenuto pagamento ai produttori del prezzo minimo di cessione viene verificata :

- Che sia presente l'originale e che sia conforme al modello stabilito dalla normativa ;
- Che sia presente la conferma di validità della polizza ;
- Che l'importo della polizza corrisponda al 120% dell'aiuto richiesto.

Ulteriori controlli sono realizzati con riferimento alla documentazione allegata alla domanda di aiuto. In particolare :

- Verifica della presentazione nei termini comunitari delle dichiarazioni mensili di lavorazione e segnalazione dell'eventuale ritardo nella presentazione;
- Verifica dei quantitativi consegnati dai singoli produttori attraverso i dati relativi alle fatture; in particolare per ogni produttore viene effettuato :
  1. Controllo della presenza e correttezza formale del codice fiscale
  2. Controllo di congruenza del prezzo unitario applicato (non inferiore al prezzo minimo fissato dal Reg. Comunitario);
  3. Verifica di congruenza della data di pagamento, entro i termini stabiliti dal regolamento comunitario.
- Verifica della prova di pagamento del distillatore al produttore con riferimento a :
  1. presenza in originale del documento;
  2. verifica della corrispondenza della dichiarazione con i dati indicati nella fattura;
  3. verifica della originalità della firma apposta dal produttore e autenticazione della stessa da parte delle autorità competenti.
- Verifica delle informazioni presenti sul certificato UTF relativamente a :
  1. periodo di introduzione;
  2. quantità distillata;
  3. Prodotti ottenuti, quantità, qualità e caratteristiche minime.

#### 4.2. SANZIONI

Il distillatore a cui viene revocato anche temporaneamente il riconoscimento di distillatore perde il diritto all'aiuto per il prodotto eventualmente distillato in detto periodo.

La regolamentazione comunitaria dispone che in caso di inadempienza del distillatore vengano effettuate delle riduzioni dell'importo dell'aiuto comunitario proporzionalmente all'entità delle inadempienze stesse.

In particolare l'art. 75 del citato Reg. 1623/00 sancisce, in caso di:



- 4.2.1 tardiva presentazione della domanda di aiuto oltre il termine ultimo (30 novembre) l'applicazione della riduzione del 0,5% dell'importo dell'aiuto spettante per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo supera il termine di 2 mesi il distillatore perde totalmente il diritto all'aiuto;
- 4.2.2 tardivo pagamento del prezzo minimo al produttore. In tal caso l'aiuto viene ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo è superiore al mese il distillatore perde il diritto all'aiuto relativo a tale prodotto;
- 4.2.3 tardiva presentazione della dichiarazione della dichiarazione mensile di lavorazione l'aiuto è ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. L'aiuto non è dovuto se il ritardo supera il termine di 2 mesi;
- 4.2.4 tardiva presentazione della prova di avvenuto pagamento oltre il termine ultimo del 30 novembre (procedura ordinaria), l'aiuto è ridotto dello 0,5% per ogni giorno di ritardo. Per ritardi superiori a 2 mesi non è erogato alcun aiuto;
- 4.2.5 In caso in cui il controllo a sondaggio delle caratteristiche dei prodotti consegnati alla distillazione, disposto dall'art. 73 del Reg. 1623/00, abbia evidenziato sottoprodotti della vinificazione non aventi le caratteristiche richieste dall'art. 46, l'aiuto comunitario è ridotto proporzionalmente in relazione alla rappresentatività del campione stesso. L'Agea procede, pertanto, a calcolare proporzionalmente in che misura l'intero quantitativo di alcool ottenuto dalla distillazione è rappresentato dal campione a sondaggio con esito di analisi negativo, mediante il seguente calcolo proporzionale:
- $$QT : 100 = Qn : X$$
- in cui *QT* equivale al quantitativo complessivo analizzato sull'intera quantità di materia prima distillata, mentre *Qn* indica la quantità analizzata avente esito negativo.

#### Sospensione aiuto

In applicazione dell'art. 33 del decreto lgs n. 228 del 18/05/01, l'aiuto al distillatore è sospeso in presenza di notizie riscontrate d'indebite percezioni di erogazioni a carico del bilancio comunitario o nazionale.

### 5. VINO CONSEGNATO IN ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

#### 5.1 Adempimento obbligo

Ai sensi dell'Art. 61 del Reg. (CE) 1623/00, il distillatore può distillare il vino eventualmente consegnato dal produttore in adempimento dell'obbligo, a partire dal 1° gennaio della campagna in corso.

#### 5.2 Completamento obbligo

ente di diritto pubblico non economico  
C.F. 97181460981 - P.I. 06234661004



Per il vino invece consegnato entro il 31 marzo della campagna in corso, a seguito del controllo effettuato dai funzionari ICRF, per il completamento dell'obbligo del produttore che ha già ottemperato nella precedente campagna almeno al 90% del proprio obbligo, il termine ultimo delle operazioni di distillazione è il 30 aprile della campagna medesima.

Per l'alcool ottenuto dalla distillazione di tale vino non è versato alcun aiuto, mentre lo stesso alcool può essere consegnato all'intervento.

In tal caso il prezzo di acquisto è al netto dell'aiuto comunitario previsto per l'alcool neutro.

## 6. VINO ALCOLIZZATO

Il vino eventualmente consegnato dal produttore per l'adempimento dell'obbligo di cui trattasi, può essere trasformato, sotto controllo ufficiale, in vino alcolizzato secondo le norme previste dagli artt. 68 e 69 del Reg. (CE) 1693/00.

## 7. OFFERTA DI VENDITA ALL'INTERVENTO COMUNITARIO

I distillatori riconosciuti possono consegnare all'AGEA, entro il 30 novembre 2005, a norma dell'art. 62 del regolamento (CE) n. 1623/2000 del 25 luglio 2000, l'alcool ottenuto nella campagna 2004/2005 dalle distillazioni obbligatorie di cui trattasi.

Si precisa che il predetto termine del 30 novembre 2005 va riferito alla **consegna fisica** del prodotto offerto in vendita all'intervento: di ciò dovranno tener conto i distillatori che intenderanno presentare contestualmente la domanda di aiuto (per la quale il termine è parimenti fissato al 30 novembre 2005) e l'offerta di vendita all'intervento. Infatti, poiché la consegna fisica dell'alcool al magazzino d'intervento deve avvenire entro il 30 novembre 2005, sarà cura del distillatore conferente di presentare l'offerta di vendita all'intervento (eventualmente, in via del tutto eccezionale, anche disgiunta dalla domanda di aiuto, per la quale, ovviamente, rimane fissato il termine regolamentare del 30 novembre) entro il 21 novembre 2005. Nel ribadire quanto sopra, si conferma che il prodotto consegnato successivamente al 30 novembre 2005 sarà irricevibile da parte di questa Agenzia, e non potrà essere oggetto di vendita all'intervento pubblico comunitario. La consegna del prodotto potrà avvenire solo in depositi riconosciuti dall'AGEA, regolarmente iscritti all'Albo dei depositari.

Qualora l'alcool venga depositato dall'AGEA presso lo stesso impianto in cui è stato prodotto (consegna senza movimentazione), il momento della consegna fisica coincide con la data di consegna del prodotto all'intervento indicato sul verbale dell'Agenzia delle Dogane.

A tale riguardo i distillatori devono presentare offerta di vendita all'Ufficio ammassi pubblici, privati ed alcool, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.

*Qualora l'alcool venga depositato presso lo stesso impianto in cui è stato prodotto, il distillatore proporrà all'AGEA i magazzini ed i serbatoi presso i quali depositare il prodotto stesso, indicandoli sul quadro relativo all'offerta di vendita.*

In relazione a ciò l'AGEA si riserva la facoltà di accettare tale proposta, ovvero di avviare l'alcool offerto in vendita presso magazzini di altre Ditte, nel rispetto dei criteri indicati dal

CF. 97161460581 - PL. 06234661004



Regolamento dell'Albo dei depositari dell'AGEA, pubblicato nella G.U. n. 218/2001. In ogni caso le spese di trasporto al deposito indicato dall'AGEA sono a carico dell'offerente.

L'offerta di vendita potrà essere presentata, come per la richiesta di aiuto alla distillazione, o in via telematica, utilizzando l'apposito servizio web pubblicato sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), o su modello cartaceo reperibile presso l'AGEA, e fatta pervenire all'AGEA - Ufficio ammassi pubblici e privati ed alcool, corredata dai documenti necessari per ottenere il relativo aiuto comunitario. Per le modalità di compilazione si rimanda a quanto indicato per la compilazione della domanda di aiuto.

In caso di distillazione di quantitativi di vino consegnati dal produttore a completamento dell'obbligo relativo alla campagna 2003/2004, ai sensi dell'art. 58 del regolamento (CE) n. 1623/2000, la relativa offerta dell'alcool deve essere corredata anche dal certificato rilasciato dal competente Ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, da cui risulti il quantitativo corrispondente all'obbligo residuo del produttore medesimo.

In tale caso il prezzo di acquisto dell'alcool è diminuito di un importo pari all'aiuto fissato per l'alcool neutro.

Può essere ceduto all'AGEA solo l'alcool con gradazione alcolica non inferiore a 92% vol. ottenuto dalla distillazione di prodotti nazionali.

I prezzi di acquisto dell'alcool della campagna 2004/2005, proveniente dalla distillazione di cui all'art. 27 del reg. (CE) n. 1493/99, al netto dell'aiuto comunitario, sono corrisposti in misura differenziata in relazione al tipo di materia prima distillata (vinacce, fecce o vino), conformemente all'art. 2 del citato D.M. 4 agosto 1997.

Tali prezzi, per ettolitro e grado alcolico, al netto dell'aiuto, sono i seguenti:

- € 1,1596 per l'alcool da vinacce;
- € 1,1593 per l'alcool da vino e da fecce.

Il prezzo di acquisto dell'alcool ottenuto dalla distillazione di cui all'art. 28 del reg. (CE) n. 1493/99, al netto dell'aiuto comunitario, è di € 1,1589.

Tali prezzi sono ridotti di 0,5 €/hl se l'alcool è conservato negli impianti in cui è stato prodotto.

I prezzi di acquisto dell'alcool devono intendersi per merce nuda franco magazzino AGEA.

Dopo aver verificato la regolarità formale dell'offerta e della relativa documentazione, l'AGEA comunica al depositario incaricato ed al conferente l'accettazione dell'offerta, unitamente ai tempi ed alle modalità di consegna del prodotto, mediante l'invio del relativo buono di consegna.

Nel caso in cui l'alcool non sia conforme ai requisiti (e pertanto non sia ammesso all'aiuto), il conferimento all'intervento non ha luogo e l'offerente è obbligato a ritirare il prodotto medesimo con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonché delle spese di sosta dell'alcool a favore del depositario.

Il passaggio di proprietà del prodotto dal distillatore all'AGEA, purché sia confermata la conformità dell'alcool ai requisiti di cui alla vigente normativa ed in particolare per quanto riguarda l'ammissibilità dell'alcool stesso all'aiuto, decorre a tutti gli effetti giuridici ed economici dalla data di effettiva consegna, come sopra definita, del prodotto al magazzino indicato dall'AGEA. Qualora il prodotto risultasse invece non conforme, il conferimento si avrà per non avvenuto, con le conseguenze indicate al precedente paragrafo. Nel caso di applicazione dell'art. 62, par. 2, 2° comma del reg. (CE) n. 1623/2000 (consegna senza movimentazione fisica)

ente di diritto pubblico non economico  
C.F. 97181460581 - P.I. 06234681004



il compenso di entrata previsto dalla decisione della Commissione n. 3914 del 28/10/2003, è pari a 0,19 €/hl/100%vol.. Negli altri casi spetta il compenso di entrata in misura intera, previsto dalla stessa decisione, pari a 0,41 €/hl/100%vol.. Si precisa che, ai sensi della vigente normativa, le quantità di prodotto comunitario ammassato nei magazzini dell'intervento dovranno essere separate, sia fisicamente che contabilmente, dai quantitativi di alcool nazionale o di proprietà della Ditta.

Al riguardo, pertanto, non potrà farsi luogo a miscelazione tra prodotto già acquistato all'intervento e prodotto da conferire. Conseguentemente, soltanto dopo la consegna dell'alcool all'intervento potrà aversi la predetta miscelazione.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dalla presente circolare, il servizio per il deposito, la conservazione e la cessione delle partite di alcool acquistate resta affidato alle Ditte riconosciute, alle condizioni previste dai vigenti rapporti contrattuali.

IL TITOLARE

(Paolo Gulino)

**Allegato 1 - mod. certificato U.T.F.**SCHEMA DI CERTIFICAZIONE PER L'ALCOOL OTTENUTO DALLA DISTILLAZIONE  
DEI VINI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

N. 1493/1999

UFFICIO TECNICO DI FINANZA

PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

Vista l'istanza del \_\_\_\_\_ con la quale la  
Ditta \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ esercente una distilleria  
ubicata nel Comune di \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
codice accisa \_\_\_\_\_ riconoscimento regionale di cui al n. \_\_\_\_\_ dell'elenco  
MIPAF rappresentata dal (qualifica) \_\_\_\_\_ Sig.  
\_\_\_\_\_ chiede il rilascio di un certificato in applicazione del  
Regolamento (CE) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ relativo alla distillazione (1) \_\_\_\_\_  
per la campagna viticola 200 /200 e delle istruzioni del Ministero delle Politiche Agricole e  
Forestali e del Ministero delle Finanze (estremi istruzioni) \_\_\_\_\_;

Visto che dalle scritturazioni riportate dalla Ditta sul registro di carico e scarico delle materie  
prime, serie C, modello 41 D.I.I., rilasciato in applicazione dell'art. 67 del Testo Unico delle  
accise con D.L. n. 504 del 26.10.1995, risulta che nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

A:ea


 Agenzia  
per le Erogazioni  
in Agricoltura

\_\_\_\_\_ la Ditta \_\_\_\_\_ ha  
introdotta nel proprio stabilimento, ubicato nel Comune di \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ettolitri di vino o sottoprodotti (2)  
\_\_\_\_\_ provenienti dai produttori indicati nel registro mod. C 41 medesimo, che si  
allega in copia autenticata al presente certificato;  
Visto che dalle scritturazioni riportate sul medesimo registro C 41 risulta distillato nel periodo dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ il quantitativo della materia prima suddetta;

Considerato che all'atto dell'introduzione del prodotto in distilleria sono stati prelevati a  
sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Dipartimento delle Dogane e I.I. alcuni campioni;

Considerato che il campione del prodotto introdotto in distilleria con il documento di  
accompagnamento \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ sottoposto ad  
analisi del Laboratorio \_\_\_\_\_ presenta le  
seguenti caratteristiche analitiche:

Vino	Fecce	Vinaccia
Acidità totale	Grado alcolico	Grado alcolico
Grado alcolico	umidità	
Colore		
denaturato con cloruro di litio;	denaturato con cloruro di litio;	

A) Visti gli atti contabili degli Uffici;

SI CERTIFICA

che durante la lavorazione nel periodo (3) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ presso la  
distilleria in premessa sono stati prodotti ed accertati:

Alcool greggio/alcool neutro/acquavite

A:ea

Agazia  
per le Erogazioni  
in Agricoltura

- ettoltri \_\_\_\_\_ a grado alcolico reale medio di \_\_\_\_\_ pari ad ettanidri \_\_\_\_\_ relativi a partite di gradazione compresa tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

Alcool teste e code

- ettoltri \_\_\_\_\_ a grado alcolico reale medio di \_\_\_\_\_ pari ad ettanidri \_\_\_\_\_ relativi a partite di gradazione compresa tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

L'alcool neutro possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui all'allegato III del Reg. (CE) n. 1623/2000 del 25/07/00 l'acquavite di vino o di vinaccia possiede i requisiti, per essere immesso al consumo, di cui al Reg. 1576 del 29/05/89 come da certificati di analisi n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciati dal Laboratorio Chimico Compartimentale delle Dogane e I.I. di \_\_\_\_\_

Il presente certificato viene rilasciato in originale alla Ditta richiedente per essere presentato all'AGEA e copia dello stesso viene inviata da questo U.T.F. direttamente alla predetta Agenzia.

IL CAPO DELL'UFFICIO

- (1) : specificare i tipo di distillazione  
(2) : specificare il tipo di vino o sottoprodotti  
(3) : si ripete quello indicato al punto C)